

Sentenza Corte di Cassazione 28 luglio 2000, n. 9981

Sezione Lavoro

Costituzione del rapporto di lavoro dipendente – Assunzioni obbligatorie – Avviamento – Mansioni compatibili con lo stato di invalidità – Obbligo datoriale – Impossibilità collegata alla sicurezza e struttura dell'azienda - Prova

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore giudice del lavoro di Spoleto, cui Renzo Montirosi, invalido civile, s'era rivolto perché fosse dichiarato, nei confronti della spa Cementir, cui era stato avviato dall'Ufficio provinciale del lavoro, il suo diritto ad essere assunto, ex L. n. 482/68, in quota invalidi, come operaio generico, con condanna della società al risarcimento dei danni, espletata apposta ctu per verificare la possibilità d'impiego dell'invalido, rigettava la domanda.

La sentenza pretorile impugnata dal Montirosi, era confermata dal Tribunale di Spoleto che, escluso che potesse rinvenirsi nella legge di tutela un principio volto ad assicurare comunque, ed indipendentemente dalla compatibilità dell'inserimento del lavoratore nell'impresa, l'assunzione delle categorie protette da parte dei soggetti destinatari della L. n. 482/68, osservava che la puntuale verifica delle condizioni di lavoro, effettuata a suo tempo dal Pretore ed integrata dalle prove testimoniali assunte nel grado (dov'era stata rinnovata la ctu), in relazione all'attività per la quale l'invalido era stato avviato, giustificava il rifiuto di assunzione della Cementir, presso cui non era stato possibile rinvenire una mansione compatibile con le caratteristiche psico-fisiche del Montirosi, affetto da epilessia.

Avverso la sentenza del Tribunale promuove ricorso per cassazione affidato a due motivi il Montirosi.

Resiste la parte intimata con controricorso, integrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Contro la sentenza del Tribunale di Spoleto che, confermando quella di primo grado, ha rigettato l'appello proposto da Renzo Montirosi diretto ad ottenere la condanna della soc. Cementir alla sua assunzione obbligatoria (L. n. 482/68) in seguito ad avviamento da parte dell'UPLMO di Perugia, il Montirosi, denuncia, come primo motivo d'impugnazione, la violazione ed errata applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482 in relazione all'art. 12 delle preleggi, nonché la contraddittoria e insufficiente motivazione della sentenza (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.), sostenendo che lo spirito e la ratio della legge in argomento, diretta nei confronti di imprese che la legge presume dotate di particolare capacità economica e di articolate strutture lavorative, impone, conformemente ai principi costituzionali di salvaguardia del lavoro per i soggetti sfavoriti, la assunzione del lavoratore appartenente alle categorie protette, salvo che la natura ed il grado di invalidità siano di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Si duole altresì, con il secondo mezzo, della violazione ed errata applicazione della L. n. 482 in relazione all'art. 2103, cod. civ., nonché di omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione (art. 360, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), osservando che l'imprenditore deve ricercare nell'ambito della struttura aziendale la mansione compatibile con quella di avviamento, eventualmente "ridistribuendo" gli incarichi tra i lavoratori in servizio e, in quest'ottica, rileva che il Giudice d'appello non aveva considerato che la pulizia degli uffici, cui il Montirosi poteva essere adibito, era affidata a una ditta esterna; che, inoltre, poteva essere adibito alla movimentazione dei "pezzi piccoli" di magazzino, che risultava separato da quello interessato a pezzi trasferiti con carrelli e simili; che, infine, poteva essere assegnato al servizio di guardiania, attività

certamente compatibili con le condizioni di salute dell'invalide, senza stravolgere l'assetto aziendale.

I due motivi di ricorso, riguardando questioni tra loro connesse, posto che attengono ai limiti e alla portata dell'obbligo del datore di lavoro di assumere gli invalidi nel rispetto della legge 482, possono essere esaminati congiuntamente.

Onde dare compiuta ragione della presente decisione, appare opportuno richiamare i principi, condivisi dal Collegio, che sul punto si sono andati consolidando nella giurisprudenza di questa Corte.

Com'è noto, la Cassazione, partendo dalla considerazione che la disciplina normativa del collocamento obbligatorio non prevede che la richiesta numerica sia "qualificata", mentre ha escluso che il datore di lavoro possa pretendere l'assegnazione di lavoratori in possesso di determinate attitudini o di peculiari qualificazioni professionali per coprire determinate posizioni lavorative, ha affermato il suo obbligo di reperire, all'interno dell'azienda e nei servizi accessori e collaterali all'attività produttiva, mansioni "compatibili" con la minoranza e la categoria di appartenenza del lavoratore avviato: Cass. 22 maggio 1986, n. 3435; 16 luglio 1986, n. 4608; 12 maggio 1989, n. 2169; 20 maggio 1994, n. 4948; 12 dicembre 1998, n. 12516.

Peraltro, in questa cornice, la stessa giurisprudenza di questa Corte esclude che al datore di lavoro debba farsi carico di adeguare l'assetto produttivo e l'organizzazione aziendale in funzione delle particolari esigenze dell'invalide sostenendo ingiustificati costi aggiuntivi (v. Cass. 26 febbraio 1990, n. 1460; 10 marzo 1992 n. 2897; 14 dicembre 1993, n. 12339; 23 febbraio 1995, n. 2036; 9 novembre 1995, n. 11681), o di far confluire in una sola posizione di lavoro mansioni che, con altre più complesse, rientravano nei compiti di altri lavoratori (v. Cass., n. 1460/90 cit.).

Pertanto, se si può convenire con l'impostazione del ricorso che, richiamando principi di profondo significato costituzionale, rinviene nella legge 482 valori di solidarietà e di elevazione sociale e morale per determinate categorie di lavoratori meno favoriti, assegnando ad aziende, dotate di consistenti strutture e di adeguata forza economico-produttiva, il compito di assorbire, in misura predeterminata e per tipologie di invalidi, questa forza lavoro, altrimenti respinta dal mondo economico dalla sua stessa debolezza contrattuale, è altrettanto indeclinabile ricordare (sicché non può essere condivisa la tesi di una assunzione forzosa "comunque" indeclinabile) che il datore di lavoro (cui incombe l'onere della prova esimente: v. Cass., n. 4948/94 cit.) è esonerato dall'obbligo di assunzione qualora emerga, attraverso una verifica seria e rigorosa, l'impossibilità di un utile collocamento dell'invalide nella struttura operativa complessiva dell'impresa di destinazione.

Costituisce, infatti, un limite all'occupazione dell'invalide e delle altre categorie protette (risultando pertanto legittimo il rifiuto di assunzione) la possibilità che il suo impiego concreto sia pregiudizievole per lui, per i compagni di lavoro o per la sicurezza degli impianti, secondo quanto prevede l'art. 19 della legge in argomento, ma da valutare anche in relazione al disposto dell'art. 2087, cod. civ., in tema di salute, di integrità fisica e di dignità morale dei lavoratori.

Orbene, dall'esame della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha rispettato questi principi, per cui la sentenza merita di essere confermata.

Vi si legge infatti che il Collegio medico "adito dal datore di lavoro anche ai sensi dell'art. 20, L. 482/68, ...aveva sempre ribadito che il Montirosi è idoneo a svolgere esclusivamente attività lavorativa di manovalanza, lontano da macchine semoventi, carichi pendenti, pericoli di precipitazioni e comunque attività che non comporti(no) la manovra e l'uso di mezzi meccanici", puntualizzando infine la possibilità di un impiego di manovalanza in "attività di pulizia ove non siano coinvolti mezzi meccanici".

Nell'ambito di questo riferimento fattuale le prove assunte, anche in grado d'appello, avevano escluso la possibilità di un proficuo impiego del Montirosi, in quanto la pulizia degli uffici era stata appaltata a una ditta esterna, provvedendo a quella dei reparti i lavoratori addetti, anche

con l'uso di macchinari, non praticabili dal ricorrente, onde evitargli pregiudizio, e a quella del piazzale, "con continuo e intenso via vai di veicoli" un addetto munito di motoscopa, parimenti non gestibile dal Montirosi.

D'altra parte il Tribunale ha escluso, con giudizio di merito non sindacabile in questa sede, che per il magazzino vi fossero spazi di occupazione, sia per le modalita` organizzative, essendovi utilizzato un "muletto", sia per la necessaria esperienza lavorativa degli addetti, e ha osservato che neppure v'era la possibilita` di una sua inserzione nella attivita` di portierato, in considerazione delle concrete modalita` del suo svolgimento, diffusamente esposte in sentenza, non limitate al semplice controllo del traffico pedonale, ma di piu` ampio intervento anche con "mezzi interni", per controlli e consegne, contestando ampiamente l'opinione (peraltro non oggetto di impugnazione in questa sede) del CTU di un possibile impiego generalizzato del Montirosi.

Peraltro, costituisce pacifico *jus receptum* il principio secondo cui la deduzione del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non puo` presupporre un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso conforme a quello preteso dalla parte, poiche` l'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, di controllarne l'attendibilita` e la concludenza, di scegliere tra le risultanze quelle ritenute piu` idonee a dimostrare i fatti in discussione, di dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (v. SS.UU. 11 giugno 1998, n. 5802; 27 dicembre 1997, n. 13045).

In base a questi principi, le riferite argomentazioni della sentenza, per la loro diffusa valutazione degli elementi di giudizio assunti e discussi con coerente logica esposizione, non possono essere scalfite dalla censura.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali che liquida in L. 47.000 per spese, oltre L. 3.500.000 (tremilionicinquecentomila) per onorari di avvocato in favore di controparte.